



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BERTACCO, BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAGONI, MARSILIO, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO e ZAFFINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2018

Modifica all'articolo 24-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di divieto di affidamento di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni a operatori che abbiano delocalizzato l'attività di *call center*

ONOREVOLI SENATORI. - La gravissima crisi che in questi giorni sta scuotendo la società di *call center* Almax e che rischia di concludersi con il licenziamento di più di 2.500 persone, ci impone una riflessione severa sul futuro di questo settore commerciale.

Sempre più aziende che vi appartengono, infatti, decidono di delocalizzare la propria attività in Paesi esteri e con i risparmi che gliene derivano, in termini soprattutto di minore costo del lavoro, abbassano i propri prezzi sul mercato, realizzando, a tutti gli effetti, una concorrenza sleale nei confronti delle aziende che, invece, rimangono nel territorio nazionale, fino a spingerle alla chiusura a causa della progressiva perdita di commesse.

Nell'ambito di questa dinamica decisamente penalizzante per le aziende nazionali che si impegnano a creare occupazione in

Italia, riteniamo che il settore pubblico non possa e non debba partecipare all'opera di danneggiamento delle nostre aziende, nonostante tutti gli incentivi all'occupazione.

Riteniamo, invece, che tutte le pubbliche amministrazioni e tutti gli enti pubblici che decidano di affidare lo svolgimento dei propri servizi a un *call center* esterno debbano inderogabilmente farlo solo in favore di aziende che non abbiano delocalizzato l'attività. A tale fine il presente disegno di legge introduce l'obbligo, per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, di procedere ad affidamenti di servizi esclusivamente in favore di operatori economici che non abbiano localizzato l'attività di *call center* al di fuori del territorio nazionale, sia che si tratti di Stati membri dell'Unione europea sia che si tratti di altri Stati esteri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 10 dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:

«10. È fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di procedere ad affidamenti di servizi in favore di operatori economici che hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di *call center* fuori dal territorio nazionale».

€ 1,00